Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 6 novembre 2026
(OR. en)

12782/26
ADD 1

Fascicolo interistituzionale: 2026/0345 (NLE)

COPEN 313
JUSTCIV 134
FREMP 344
JAI 1093

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	5 novembre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 594 annex
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, della convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione della professione di avvocato, per quanto riguarda le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 594 annex.

All.: COM(2026) 594 annex

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 5.11.2026
COM(2026) 594 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma, a nome dell'Unione, della convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione della professione di avvocato, per quanto riguarda le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3, DELLA CONVENZIONE

L'Unione europea ("Unione") ritiene che la convenzione per la protezione della professione di avvocato non incida sulle norme del diritto dell'Unione che disciplinano la portata e le condizioni del segreto professionale dell'avvocato applicabili nei procedimenti volti a far rispettare il diritto dell'Unione, quali stabilite dal diritto dell'Unione, in particolare dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

DICHIARAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 3, DELLA CONVENZIONE

Nell'interpretazione dell'Unione europea ("Unione"), il contributo dell'Unione al finanziamento delle attività del gruppo di esperti sulla protezione della professione di avvocato (GRAVO) e del comitato delle parti sarà stabilito dal Comitato dei ministri a seguito di un accordo con l'Unione sul calcolo di tale contributo, tenuto conto del fatto che l'Unione aderisce alla convenzione per la protezione della professione di avvocato unitamente ai suoi Stati membri.

DICHIARAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 19 DELLA CONVENZIONE

Conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, della convenzione per la protezione della professione di avvocato ("convenzione"), l'Unione europea specifica che la convenzione si applica, per quanto riguarda l'Unione, ai territori in cui si applicano i trattati dell'UE a norma dell'articolo 52 del trattato sull'Unione europea (TUE) e alle condizioni stabilite, tra l'altro, all'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). In particolare, tenuto conto del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, l'Unione europea rileva che la convenzione, per quanto riguarda le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, non è applicabile alla Danimarca. [Inoltre, tenuto conto del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al TUE e al TFUE, l'Unione europea rileva che la convenzione, per quanto riguarda le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, non è applicabile all'Irlanda.]

DICHIARAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 20 DELLA CONVENZIONE

Conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, della convenzione per la protezione della professione di avvocato ("convenzione"), l'Unione europea ("Unione") dichiara che, ai fini dell'articolo 3, lettera a), della convenzione, per "avvocato" si intende qualsiasi persona fisica che è qualificata e abilitata ad esercitare la professione forense con uno dei titoli professionali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica, e che non è vincolata al suo cliente da un rapporto di lavoro.

RISERVA DELL'UNIONE EUROPEA CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 21 DELLA CONVENZIONE

L'Unione europea ("Unione") dichiara che si riserva il diritto di non applicare le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b), c) e i), della convenzione per la protezione della professione di avvocato ("convenzione") agli agenti che rappresentano le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione e che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della convenzione, sono abilitati da un organo giurisdizionale internazionale o da un organo istituito da un'organizzazione internazionale a fornire consulenza o agire nel quadro di un procedimento dinanzi a tale organo.